

**Tavolo tecnico*****AGENZIA delle ENTRATE – ASSOLOMBARDA***

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Quesito</b>        | n. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |
| <b>Materia</b>        | Detraibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore di popolazioni colpite dal sisma, effettuate per il tramite di associazioni, comitati, fondazioni, e altri enti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                |
| <b>Data richiesta</b> | 3 ottobre 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Data redazione</b> | 7 ottobre 2016 |
| <b>Funzionario</b>    | Andrea Alesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                |
| <b>Quesiti</b>        | Chiarimenti in merito alle regole di detraibilità relative alle erogazioni liberali effettuate da parte di lavoratori dipendenti alla popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, per il tramite di associazioni sindacali di categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |
| <b>Soluzione</b>      | <p>L'articolo 15, comma 1, lett. i-bis) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevedeva la detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dei soggetti che svolgono attività umanitarie e con riferimento ai contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Successivamente, l'articolo 15, commi 2 e 3 della legge del 6 luglio 2012, n. 96, ha modificato la disciplina in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2013, trasferendo nel nuovo comma 1.1 dell'articolo 15 del TUIR la disciplina della detrazione IRPEF spettante per le erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS e di iniziative umanitarie, al fine di elevare la misura della detrazione, prevista nella misura del 24% per l'anno 2013 e del 26% a decorrere dall'anno 2014 (cfr. circolare n. 11 del 25 maggio 2014, punto 7.3, e Istruzioni per la compilazione del Modello Unico PF 2016, fascicolo 1, pagina 54, codice 41).</p> <p>Ai fini della detrazione delle erogazioni liberali, le iniziative umanitarie possono essere sia religiose che laiche e devono essere gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei</p> |                       |                |

Ministri, nonché effettuate nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, inoltre, ha riconosciuto la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate esclusivamente in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000.

Nello specifico, i soggetti individuati dal suddetto decreto sono:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS);

b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

e) associazioni sindacali e di categoria.

Tale detrazione, prevista nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 2.065,83 euro, si affianca (in caso di versamento tramite ONLUS) alla precedente detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1.1. del TUIR (cfr. Istruzioni per la compilazione del Modello Unico PF 2016, fascicolo 1, pagina 52, codice 20).

Ciò detto, nel presupposto che le erogazioni liberali in esame non riguardino iniziative umanitarie, religiose o laiche poste in essere nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la scrivente Direzione rileva quanto segue.

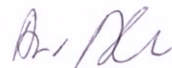
L'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, in cui vengono qualificate le ONLUS, al comma 10, esclude dall'ambito di tali organizzazioni gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria (cfr. circolare n. 168 del 26 giugno 1998, in cui si forniscono le prime istruzioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti le ONLUS)

Cosiderata tale premessa, la Direzione Regionale della Lombardia rileva che, nel rispetto di tutte le condizioni fissate dal legislatore per fruire della detrazione, per le erogazioni effettuate per il tramite di associazioni sindacali a favore di

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>popolazioni colpite da calamità naturali, è riconosciuta la sola detrazione prevista dall'articolo 138, comma 14, della legge 388/2000 (misura del 19% e limite di 2.065,00 euro).</p> <p>Tali organizzazioni, infatti, non possono essere annoverate tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al citato articolo 15, comma 1.1 del TUIR.</p> |
| <b>Fonti</b> | <p><u>Normativa</u>: articolo 15, comma 1.1, del TUIR, Istruzioni alla compilazione del Modello Unico PF 2016, articolo 138, comma 14, della legge 388 del 2000, decreto legislativo n. 460 del 1997.</p> <p><u>Prassi</u>: circolare n. 168 del 26 giugno 1998.</p>                                                                                                  |
| <b>Note</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

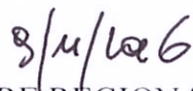
IL FUNZIONARIO

Andrea Alesse



IL CAPO SETTORE

Antonio Giovanni Tangorra



IL DIRETTORE REGIONALE

Giovanna Alessio

